



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**III sezione civile**  
**Specializzata in materia di imprese**

Il giudice designato, dr. Ilaria Grimaldi,

letto il ricorso per sequestro conservativo promosso *ante causam* dal **Fallimentc**

nei confronti di [redacted] iscritto al n. 29403/2019 R.G.;

**A**

1. La curatela del fallimento della [redacted], dichiarato il 4.2.2018, premesso che la sig.ra [redacted] era stata amministratrice unica dal 6.2.2012 alla data del fallimento medesimo, ha proposto ricorso per sequestro conservativo in vista della proposizione di azione di responsabilità, *ex art.* 146 L.Fall., deducendo – quanto al *fumus boni iuris* – il compimento di atti di *mala gestio* imputabili all'amministratore unico, quali inadempienze ed irregolarità formali e sostanziali circa la tenuta delle scritture contabili, la consegna dei libri sociali al curatore e il deposito dei bilanci, nonché l'omissione del pagamento degli oneri tributari, con conseguente danno al patrimonio sociale per le sanzioni e gli accessori, con la precisazione che l'assenza di liquidità non esclude la responsabilità, sussistendo possibilità alternative, come la messa in liquidazione della società; quanto al *periculum in mora*, ha dedotto che lo stesso sarebbe evincibile sia da elementi oggettivi, quali la titolarità di un patrimonio limitato rispetto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, ricavabili dalla mancata tenuta della contabilità, che lascerebbe presagire che il debitore possa pregiudicare la garanzia di soddisfacimento del credito, nonché dalla ingiustificata e ripetuta sottrazione all'obbligo di rendere interrogatorio dinanzi al curatore, dall'alienazione, in epoca non lontana dal fallimento, del cospicuo patrimonio immobiliare della società, al di fuori di una formale liquidazione e senza che sia stato rinvenuto negli estratti conto alcun corrispettivo. Ha chiesto, dunque, concedersi sequestro conservativo ai danni della resistente, fino a concorrenza di € 260.000,00.

Disposta la notifica del ricorso e del decreto di comparizione, si è costituita la sig.ra [redacted] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando gli atti di *mala gestio*, atteso che il mancato pagamento dei tributi sarebbe dipeso da una situazione di illiquidità della società e sarebbe stato frutto di una scelta di gestione diligente, posta in essere per evitare un pregiudizio alla società



medesima, ossia quello di rinviare costi essenziali per la continuità aziendale (dipendenti, fornitori, costi di adeguamento della struttura, ecc.) e che l'operazione di compravendita del 14.04.2014 non era finalizzata al depauperamento del patrimonio, essendo avvenuta quattro anni prima della dichiarazione di fallimento e considerando che sugli immobili gravava ipoteca per € 3.440.000, avendo così ridotto il passivo di circa due milioni di euro; inoltre, ha allegato che, nonostante la crisi del settore, la società aveva ceduto gli immobili ad un prezzo complessivo di €. 1.960.000, a fronte di un prezzo di acquisto di € 1.300.000 e, quanto ai bilanci dal 2015 al 2017, che gli stessi erano stati regolarmente redatti, tuttavia non depositati perché non approvati dal socio unico, che non era mai intervenuto alle assemblee; inoltre, che nel bilancio al 2017 era appostato un fondo rischi di € 1.350.000 in relazione all'accertamento con adesione pendente con l'Agenzia delle Entrate. Ha contestato, altresì, la dedotta mancata collaborazione con il curatore fallimentare, con il quale aveva avuto vari contatti telefonici e via e-mail, riferendogli che gran parte della documentazione contabile era stata consegnata all'Agenzia delle Entrate ai fini del suddetto accertamento e che, comunque, era stata consegnata al curatore la documentazione meglio indicata in ricorso, ossia le schede contabili 2014, 2016 e 2017, i bilanci riclassificati dal 2015 al 2017, i registri IVA vendite ed acquisti dal 2015 al 2017, i partitari clienti e fornitori. Quanto al *periculum*, ha dedotto di non aver posto in essere alcun comportamento dal quale poter presumere il rischio di compimento di atti dispositivi per sottrarsi al soddisfacimento dei crediti.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Invero, non può dirsi esistente il *fumus* dell'invocata tutela.

Tale presupposto è noto si sostanzia nella probabilità o verosimiglianza, già ad un sommario accertamento, della fondatezza delle ragioni di credito alla cui tutela cautelare il sequestro è funzionale.

E' noto, altresì, che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 L. Fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.; ne deriva che, nel relativo giudizio, su chi la promuove grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe, al contrario, sugli amministratori ed i sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Ebbene, nel caso di specie, la curatela addebita all'amministratrice la mancata consegna dei libri sociali, la consegna di scarna documentazione contabile relativa, solo agli esercizi dal 2015 al 2017, dunque incompleta e poco attendibile, la mancata predisposizione dei bilanci di detti esercizi



e la mancata effettuazione degli adempimenti civilistici e fiscali; inoltre, ha contestato il mancato pagamento degli oneri tributari e previdenziali, con il conseguente danno per sanzioni ed interessi.

A fronte di tali contestazioni, la resistente ha dedotto e provato di aver consegnato gran parte della documentazione contabile, come si evince, in particolare, dall'invio effettuato via e-mail in data 1.8.2018 dal consulente della società, dr. [REDACTED] al curatore fallimentare (cfr. all. 15), da cui risultano inviati in allegato, in particolare, le schede contabili 2014, 2016 e 2017, i bilanci riclassificati dal 2015 al 2017, i registri IVA vendite ed acquisti dal 2015 al 2017, i partitari clienti e fornitori; inoltre, risulta che l'amministratrice abbia riferito al curatore che altra parte della documentazione era stata consegnata all'Agenzia delle Entrate in relazione all'accertamento per adesione promosso, del pari consegnato al curatore, come si ricava dalla e-mail del 28.2.2018 e relativi allegati nella stessa indicati (cfr. all. 4).

Del resto, la curatela non ha allegato alcun elemento da cui dedurre la dedotta inattendibilità della documentazione e nulla ha dedotto, nè tanto meno ha provato in alcun modo il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di redazione e deposito dei bilanci e degli altri obblighi civilistici e fiscali, per cui, alla luce dei principi su esposti, pur a voler ritenere esistenti le violazioni contabili contestate, manca il *fumus* della fondatezza della domanda, in assenza di allegazione e prova del danno, conseguenza immediata e diretta delle violazioni medesime.

Relativamente all'ulteriore addebito, consistente nel mancato pagamento degli oneri tributari e previdenziali, parimenti il ricorso appare infondato, in quanto la curatela non ha in alcun modo argomentato in ordine alle concrete possibilità della società di far fronte ai relativi pagamenti, specie in presenza di contestazione della controparte, la quale ha dedotto che la scelta di non pagare le imposte era stata dettata dall'esigenza di far fronte agli altri costi necessari per la continuazione dell'attività d'impresa; inoltre, risulta che la società aveva promosso un accertamento con adesione in relazione agli avvisi di accertamento ricevuti per le medesime annualità contestate dalla curatela.

Risulta, pertanto, che l'amministratrice si era comunque attivata in altro modo, ossia con il ricorso ad accertamento con adesione – come del resto ritiene necessario la stessa curatela ai fini dell'esclusione della responsabilità per il mancato pagamento degli oneri tributari.

Infine, in ordine alla contestata vendita del compendio immobiliare, effettuata in realtà a supporto del *periculum* e non già del *fumus* dell'invocata tutela, dalla lettura degli atti di compravendita, posti in essere circa quattro anni prima del fallimento, si ricava che il prezzo era stato corrisposto a mezzo bonifici bancari e la curatela non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto dell'assunto del mancato rinvenimento degli stessi dagli estratti conto, come sarebbe stato agevole effettuare con la semplice produzione dei medesimi estratti di c/c, dai quali ricavare l'assenza di bonifici ricevuti dagli acquirenti.



In definitiva, pertanto, non può dirsi esistente il *fumus* dell'invocata tutela, per cui il ricorso va respinto.

**3.** La regolazione delle spese del procedimento segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.

Attesa l'ammissione della curatela al gratuito patrocinio, giusta decreto del g.d. presso il tribunale di Salerno, dr [REDACTED] in data 2.10.2019, ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. n. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia, si provvede contestualmente all'emissione di decreto di liquidazione.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso;

Condanna la curatela al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**Così deciso in Napoli, lì 28.2.2020**

**Il giudice**

*dr. Ilaria Grimaldi*

